

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE**

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Dott.ssa Natalia Ceccarelli, Presidente

Dott. Antonio Criscuolo Gaito, Consigliere

Dott.ssa Nicoletta Celentano, Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo civile di appello iscritto al n. xxx/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. xxxx del 26.7.2019 e non notificata, avente ad oggetto un contratto di trasporto e vertente:

TRA

OPPONENTE, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. omissis (c.f. omissis) elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. omissis, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il suo numero di fax xxxxxx o il suo indirizzo pec omissis;

APPELLANTE

E

OPPOSTA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. omissis

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 8 gennaio 2016, l'OPPONENTE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxxx, emesso dal Tribunale di Benevento il 13.11.2015, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della OPPOSTA dell'importo di euro 5.185,00 oltre accessori, sulla base della fattura n. xx del 31/10/2014, per asserite prestazioni del servizio di trasporto presso nell'anno 2014.

In particolare, la OPPONENTE contestava l'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura allegata al monitorio, rappresentando di non averle mai richieste alla OPPOSTA peraltro, che il provvedimento monitorio era stato emesso sulla base solo della indicata fattura, documento di formazione unilaterale del creditore, non idoneo a fornire prova del credito nel giudizio a cognizione piena dell'opposizione, in cui l'intimante, mantenendo la qualità di creditore aveva l'onere di dimostrare il diritto azionato ai sensi dell'art. 2697 c.c..

Chiedeva, quindi, di accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo per infondatezza e difetto di prova, con vittoria di spese.

Si costituiva la OPPOSTA contestando l'avversa opposizione ed evidenziando che la prova della esistenza ed esecuzione del contratto di trasporto era suffragata anche dalle lettere di vettura relative alla fattura indicata (produceva, quali ulteriori documenti probanti il rapporto negoziale: copia del proprio registro fatture con relativa attestazione notarile, sollecito di pagamento stragiudiziale del 30/07/2015, schede di trasporto e documenti di trasporto). Evidenziava che i legali rappresentanti della società debitrice e creditrice erano fratelli.

Chiedeva in via preliminare la provvisoria esecutività del decreto monitorio e nel merito il rigetto della opposizione e conferma del provvedimento monitorio con vittoria di spese.

Concessa la provvisoria esecutività con ordinanza del 20.6.2016, il giudice del Tribunale di Benevento adito, assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ma vista la mancata richiesta di mezzi istruttori, sulle conclusioni delle parti, decideva la causa con la sentenza n. xxx, con cui statuiva: "rigetta

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto" condannando il debitore opponente alle spese di lite in favore del creditore opposto.

Invero, affermava il giudice che, sebbene non risultasse apposta sulle schede e sui documenti di trasporto alcuna sottoscrizione proveniente dall'opponente, occorreva rilevare che "il contratto di trasporto non richiede una forma scritta né *ad substantiam* né *ad probationem* e che appare inverosimile che l'opposta, impresa amministrata da un fratello dell'amministratore dell'impresa opponente, abbia potuto orchestrare, per finalità fraudolente, tutta una serie di documenti, con sottoscrizione anche di soggetti terzi (documenti di trasporto, schede di trasporto), con fattura annotata nelle scritture contabili obbligatorie – che fanno prova nei rapporti tra imprese commerciali – e di cui è stato sollecitato il pagamento (senza ricevere risposta scritta alcuna o contestazione da parte opponente)".

Inoltre, asseriva che a conferma dell'esistenza del contratto vi era anche la tipologia merceologica oggetto del trasporto, ovvero travi, che costituiva l'oggetto della produzione dell'opponente.

Pertanto, alla luce della suddetta documentazione, sarebbe stata superflua la richiesta di prove ulteriori, ad esempio testimoniali.

Avverso tale sentenza, proponeva tempestivo appello, notificato alla controparte il 20.11.2019, la OPPONENTE chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza di voler: "accogliere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero xxxx del Tribunale di Benevento, e per l'effetto revocarlo per infondatezza dello stesso e per difetto di prova del credito ingiunto;

condannare la OPPOSTA in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge".

Con il **PRIMO MOTIVO**, lamentava la "violazione e falsa applicazione degli art. 2697 e 2709 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova e dell'efficacia probatoria contro l'imprenditore", facendo rilevare che proprio il giudice di primo grado aveva rilevato la inidoneità della documentazione, mai sottoscritta dall'asserita debitrice, e che l'art. 2709 c.c. stabilisce che le scritture contabili obbligatorie fanno prova contro l'imprenditore, inserendo una presunzione semplice, in tal caso, priva di ulteriori riscontri e contrastata dall'opponente e che pertanto la decisione era stata assunta senza che il creditore avesse provato il suo credito, come previsto secondo l'art. 2697 c.c.

Con il **SECONDO MOTIVO**, si doleva della "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 comma primo e 116 c.p.c. in ordine alla ritenuta prova del rapporto controverso da parte della società opposta", ritenendo non rispettato il principio dispositivo, non avendo la parte onerata fornito elementi istruttori idonei, operando così il giudice una decisione arbitraria non sottesa da prudente apprezzamento.

Si costituiva la OPPOSTA chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando che il disconoscimento da parte del debitore dei DDT, non solo appariva tardiva in quanto contenuta solo nella terza memoria ex art. 183 c.p.c., ma che, comunque, non riguardava anche le "schede trasporto", documento compilato dal committente, egualmente idoneo a fornire prova del contratto.

Inoltre, evidenziava che la OPPONENTE erano società strettamente connesse e collegate in quanto facenti parte dello stesso gruppo industriale (Gruppo Omisis), amministrato dai fratelli.

Senza necessità di istruttoria, acquisito il fascicolo del primo grado, anche in formato cartaceo, la Corte, all'udienza del 7.3.2023, tenuta nella forma della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter L. 149/2022, sulle note delle parti, assegnava la causa in decisione con termini di giorni sessanta dalla comunicazione per il deposito di memorie conclusionali (depositate da entrambe le parti) e di successivi venti giorni per il deposito di note di repliche (depositate da entrambe le parti).

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello va accolto con totale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento n. xxx.

Con i motivi di doglianza, da esaminare congiuntamente, l'appellante società ha voluto contestare la corretta valutazione del compendio probatorio documentale da parte del giudice di primo grado, alla luce della distribuzione dell'onere probatorio secondo il codice civile e considerata la necessità della valutazione degli elementi probatori secondo prudente apprezzamento.

Le doglianze colgono nel segno e inducono a ritenere non provato il credito.

Va premesso in diritto che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015). È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass. 5915/2011).

Resta peraltro fermo che l'art. 116 c.p.c. impone al giudice un "prudente" apprezzamento delle prove, e dunque una valutazione logica e corretta degli elementi istruttori, determinante un giudizio di fatto, valutabile dal giudice dell'appello.

Ciò detto, ritiene questa Corte che gli ulteriori documenti allegati dal creditore non costituiscono piena prova del suo diritto.

Allegava i DDT, associati alla fattura (in quanto ivi espressamente indicati), tutti privi della sottoscrizione della mittente – cedente di tal che essi non sono idonei a provare la partecipazione di quest'ultima alla operazione di trasporto, dimostrandone la stipula del negozio, anche se non in forma scritta. Tali documenti infatti recano solo la firma del conducente del mezzo di trasporto, ed in un solo caso (su cinque), una firma del cessionario, ovvero il destinatario della merce, peraltro priva di timbro aziendale e poco leggibile.

Parimenti non lasciano presumere la stipula del negozio di trasporto tra le parti del presente giudizio, le cd. "schede trasporto", poiché parimenti esse non recano alcuna sottoscrizione riferibile alla
OPPONENTE.

La completa lettura del testo delle schede, dimostra che queste sono compilate "a cura del committente", soggetto identificato nelle stesse schede, nella OPPOSTA, e dunque sottoscritte dal legale rappresentante di quest'ultima, e non della OPPONENTE che nel testo della scheda viene identificata come mero "proprietario della merce".

Infine, vi è inoltre una lettera di messa in mora, scritta dalla OPPOSTA ma priva di alcun riscontro della spedizione e della ricezione da parte delle OPPONENTE (la quale peraltro nulla rispondeva).

Tali documenti non risultano idonei a provare il credito, in quanto non forniscono prova della stipula del contratto di trasporto tra la OPPOSTA e la OPPONENTE né della effettiva esecuzione della prestazione. È evidente che il ragionamento del primo giudice appare viziato nella parte in cui incentra la motivazione sulla circostanza che il contratto di trasporto, è un contratto a forma libera, poiché ciò non esclude che debba comunque essere provato, sebbene non necessariamente con l'allegazione di un documento negoziale.

Non può quindi essere recepita la motivazione del Tribunale che, pur in mancanza di prova, ha ritenuto inverosimile l'inesistenza del contratto per la vicinanza tra le due società parti del giudizio (stretta parentela tra i legali rappresentanti) di tal che appaia inverosimile che l'uno abbia orchestrato una frode.

Indipendentemente dai motivi e dalle intenzioni, infatti, la corretta valutazione dei documenti allegati come prova del rapporto negoziale e dell'esecuzione delle prestazioni porta ad un giudizio di non idoneità della prova, con conseguente rigetto della domanda di pagamento e dunque revoca del provvedo monitorio che lo ingiungeva.

Né può essere condivisa l'argomentazione dell'appellata per cui il disconoscimento dei DDT sarebbe tardivo e delle schede trasporto mai avvenuto. In realtà, se è vero che la parte sostanzialmente convenuta è tenuta alla specifica contestazione delle deduzioni attoree, è ben vero che a fronte della negazione del rapporto di trasporto, era sempre a carico del creditore fornirne la prova positiva, peraltro il concetto di disconoscimento appare non pertinente, in quanto, come visto, si tratta di documenti non attribuibili alla OPPONENTE perché mai da questa sottoscritti.

Allo stesso modo, non appare condivisibile, l'inverosimiglianza di una richiesta infondata nell'ambito di rapporti parentali e commerciali tra le parti in causa, giudizio di valore assolutamente non certo e statisticamente apprezzabile.

Pertanto, concludendo, la documentazione allegata non appare idonea a sorreggere nel giudizio di opposizione la prova dell'esistenza del credito, fornita dal creditore a ciò tenuto secondo le norme generali ex art. 2697 c.c e pertanto l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.

Va conseguentemente riformato anche il governo delle spese, spettando all'appellante il rimborso delle spese di lite del primo grado, nonché quelle del presente, da liquidare secondo il D.M. 55/2014, nello scaglione del valore della causa (fino ad € 5.200,00) in un importo prossimo ai minimi per la non particolare complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dalla OPPONENTE avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. xxxx, nei confronti di OPPOSTA, ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così decide:

- Accoglie l'appello e per l'effetto riforma integralmente la sentenza appellata, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo n. xxx, con condanna della OPPOSTA al pagamento delle spese di lite, in favore della OPPONENTE, che liquida in € per spese vive ed € per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna la OPPOSTA al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della OPPONENTE, che liquida in € per spese vive, ed € per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 9.1.2024

Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Nicoletta Celentano

Il Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli